

CONVENZIONE

tra

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito, l'Agenzia) con sede in Roma, via della Luce, 34/a bis rappresentata da....., nella sua qualità di

e

L'Organismo di certificazione *ed ispezione* (di seguito, l'Organismo) con sede legale in persona del sig., nato a il, in qualità di legale rappresentante o procuratore dell'Organismo, giusta delega in atti;

Premesso che:

- a) l'Agenzia ha reso pubblico - in data 30/12/2016 - l'avviso riguardante la procedura di affidamento, con l'espressa indicazione dei requisiti richiesti, per gli Organismi che intendano svolgere l'attività di verifica di conformità ed eventualmente di ispezione;
- b) l'Organismo intende svolgere le attività di verifica di conformità (e di ispezione) nei settori indicati di seguito le cui disposizioni specifiche sono previste in Allegato:
 - Apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del TULPS;
 - Apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del TULPS e giochi relativi;
 - Apparecchi senza vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 7, del TULPS;
 - Bingo;
 - Gioco a distanza e giochi relativi.

c) l'Organismo ha presentato la sotto indicata documentazione che costituisce parte integrante della presente convenzione:

- 1) copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto da cui risultino l'esercizio dell'attività di verifica di conformità ed ispezione;
- 2) certificazione dell'idoneità dei poteri alla sottoscrizione degli atti, relativamente al soggetto firmatario della domanda di affidamento dell'attività di verifica di conformità;
- 3) manuale di qualità dell'Organismo ISO 9001;
- 4) copia del documento riportante la policy adottata dall'Organismo al fine di garantire la sua indipendenza e per evitare conflitti d'interesse;
- 5) idonea documentazione comprovante che l'Organismo, direttamente o tramite una società controllante o controllata, abbia il requisito di capacità economica e finanziaria per lo svolgimento dell'attività di verifica di conformità;
- 6) organigramma generale dell'Organismo, con indicazione dettagliata della struttura operativa impiegata ed indicazione delle sedi dello Spazio Economico Europeo presso le quali sono svolte le attività di verifica di conformità;
- 7) elenco del personale tecnico impiegato nelle attività di verifica di conformità con indicazione dei responsabili;
- 8) copia autenticata della polizza di assicurazione di responsabilità civile del valore minimo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività da parte dell'Organismo;
- 9) impegno alla presentazione di idonea garanzia, dell'importo di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), a copertura degli obblighi previsti dalla Convenzione, ad esclusivo favore dell'Agenzia, nella forma di cauzione in numerario od in titoli di Stato, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da una o più banche o istituti di credito. Detta garanzia, resa secondo le modalità ed i termini previsti dalla Convenzione, deve essere irrevocabile ed autonoma rispetto all'obbligazione principale, a prima richiesta, ogni eccezione rimossa e con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- 10) dichiarazione sostitutiva dell'iscrizione alla Camera di Commercio, resa ai sensi dell'articolo 46 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dal legale rappresentante e contenente l'indicazione, con le generalità complete, di tutti i componenti che ricoprono cariche

all'interno della società, dei sindaci e del direttore tecnico, ove previsto, dei soci e dei titolari di diritti su quote e azioni, nonché dei componenti dell'organo di vigilanza;

- 11) dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, del legale rappresentante, che gli organi dirigenti ed il personale incaricato delle operazioni di verifica di conformità non operino quali acquirenti o fornitori di beni e servizi (progettazione, attività di manutenzione, consulenza) nei confronti di coloro che, avendone titolo, richiedono la verifica di conformità, in proprio ovvero in virtù di qualunque rapporto di lavoro, professionale o consulenza, di quanto sia oggetto di verifica di conformità; né quali rappresentanti di associazioni di categoria operanti nel settore dei giochi; né siano titolari, direttamente od indirettamente, di quote o partecipazioni azionarie di società di produzione od importazione di quanto oggetto di verifica di conformità, nonché di società, raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi operanti nel settore dei giochi;
- 12) dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, del legale rappresentante, dalla quale risulti che non sussistono nei confronti del legale rappresentante e nei confronti degli altri componenti dell'organo di amministrazione della società o dei rappresentanti, condanne con sentenze passate in giudicato, né alcun decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per reati di mafia, reati commessi contro pubbliche amministrazioni in ambito europeo, reati contro la fede pubblica, reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di cui alla direttiva 2004/18/CE; né ricorrono le altre cause ostative previste dall'articolo 80 del decreto legislativo n.50/2016; né risultino reati comunque connessi all'attività oggetto della convenzione; né alcun provvedimento dal quale risulti l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; né alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii.;
- 13) dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000, n.445, del legale rappresentante, dalla quale risulti che non sussistono le cause di divieto, decadenza e sospensione, di cui all'articolo 67 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, e successive modificazioni ed integrazioni, né procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del medesimo Decreto legislativo, nei suoi confronti e nei confronti degli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione, del direttore tecnico, ove previsto, dei membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati

dall'articolo 2477 cod. civ., del sindaco, dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1), lett. b), del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, nonché del socio di maggioranza, trattandosi di società con un numero di soci pari o inferiore a 4, ovvero del socio unico, trattandosi di società con socio unico, e degli altri eventuali soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 85 del succitato Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159;

- 14) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 46 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 dai soggetti sottoposti ai controlli antimafia, ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 e successive modificazioni ed integrazioni, relativa ai propri familiari conviventi, comprensiva delle loro generalità complete;
- 15) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 46 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 del legale rappresentante, di possesso di accreditamento conforme alle norme internazionali UNI CEI EN ISO/IEC 17025, nonché di eventuali altri accreditamenti, rilevanti per l'attività richiesta in affidamento, conseguiti presso un Organismo nazionale di accreditamento di uno Stato Membro dell'unione Europea, ai sensi del regolamento CE n.765/2008, indicando la relativa scadenza;
- 16) impegno a conseguire l'accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17025, nonché, per coloro che chiedono anche l'affidamento dell'attività di ispezione, l'accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17020, entrambi specifici per i settori del gioco, in caso di eventuale stipula di apposita convenzione tra l'Agenzia e un Organismo nazionale di accreditamento di uno Stato Membro dell'Unione Europea;
- 17) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 46 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000, n.445, dalla quale risulti che, nell'anno antecedente la pubblicazione dell'avviso della procedura di affidamento dell'attività di verifica di conformità, né lui, né alcuno dei componenti degli organi di amministrazione della società o dei rappresentanti, abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di selezione indette dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Tutto ciò premesso

l'Agenzia e l'Organismo, congiuntamente indicati nel prosieguo come le Parti, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Oggetto della convenzione

1. La Convenzione ha per oggetto l'affidamento dell'attività di verifica di conformità finalizzata ad accertare la conformità dell'apparecchiatura, del software e/o dell'hardware e svolta secondo le prescrizioni normative, tenuto conto di quanto previsto dalla presente Convenzione, nonché dagli Allegati e dalle Linee guida per i singoli settori di gioco, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. La Convenzione ha per oggetto anche l'attività di ispezione di prodotti in esercizio che devono risultare conformi a quanto verificato da uno degli Organismi affidatari. *(questo periodo vale solo per gli Organismi che richiedono lo svolgimento dell'attività d'ispezione).*

Articolo 2

Durata della convenzione

1. La durata della presente convenzione è di anni tre, decorrenti dal, e può essere rinnovata su richiesta dell'Organismo, condizionatamente all'accertamento, da parte dell'Agenzia, della permanenza, in capo al medesimo Organismo, di tutti i requisiti stabiliti dalla normativa in materia, vigente e futura, per lo svolgimento delle attività e funzioni di cui alla presente Convenzione.
2. L'istanza di rinnovo deve essere presentata dall'Organismo all'Agenzia, almeno 3 mesi prima della scadenza, corredata dai documenti richiesti per la stipula della presente Convenzione.

Articolo 3

Oneri

1. Le attività oggetto della presente Convenzione non comportano alcun onere per l'Agenzia, in quanto ogni e qualsiasi onere connesso alle attività di verifica di conformità di cui agli Allegati è a carico esclusivo ed integrale del soggetto richiedente.
2. Gli Organismi sono tenuti a comunicare all'Agenzia le tariffe minime e massime al fine di trasmettere le relative informative all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).

Articolo 4

Attività di verifica di conformità

1. L'attività di verifica di conformità deve essere espletata in un apposito ambiente, opportunamente allestito, sulla base delle metodologie utilizzate dall'Organismo, delle più recenti tecnologie o funzionalità, in conformità quantomeno alle Linee guida definite dall'Agenzia per i singoli settori.
2. L'Organismo è tenuto ad eseguire l'esame del codice sorgente del software di funzionamento e di comunicazione alla presenza del soggetto incaricato dal richiedente, qualora da esso specificamente designato. Tale incaricato custodisce il codice sorgente per il tempo necessario all'esame.
3. Salvo i casi previsti negli Allegati o nelle Linee guida, l'Organismo dovrà ottenere dal richiedente gli strumenti necessari per la compilazione del codice sorgente, unitamente alle licenze d'uso dei software in esercizio.
4. Altresì, in caso di ridondanza di una o più componenti software e/o hardware, l'Organismo dovrà ottenere dal richiedente almeno due unità per ciascuna di esse, con ausilio di analoghe metodologie di ridondanza.
5. Nel caso in cui la richiesta di verifica di conformità non sia corredata da tutta la documentazione con la rappresentazione schematica dell'architettura dell'hardware del sistema centrale e il materiale necessario (componenti software e/o hardware), nei casi in cui venga modificata qualunque componente in corso di verifica, nonché nei casi in cui la stessa non abbia esito positivo, l'Organismo ne dà comunicazione al richiedente e, contestualmente, all'Agenzia.
6. Al termine dello svolgimento di ciascuna attività di verifica di conformità, l'Organismo invia, esclusivamente all'Agenzia, i *message digest* di ciascun file/modulo/funzionalità dichiarato critico dall'Organismo medesimo per la corretta esecuzione delle fasi di gioco; successivamente redige ed invia l'esito di verifica di conformità, secondo le modalità indicate negli Allegati.
7. L'esito di verifica di conformità deve essere firmato digitalmente dal rappresentante legale dell'Organismo; in alternativa, in caso di firma autografa, ove non esclusa, deve recare, per ogni singola pagina, oltre al timbro dell'Organismo, la firma in calce e leggibile del medesimo soggetto. I documenti devono essere numerati in ogni pagina, con l'indicazione del relativo numero complessivo.
8. L'Organismo è altresì tenuto ad inviare all'Agenzia la documentazione completa inerente la verifica di conformità effettuata e, qualora previsto negli Allegati, il codice sorgente esaminato

(unitamente ad eventuali diagrammi e documenti descrittivi inerenti al suo funzionamento), secondo le modalità previste negli Allegati, nelle Linee guida o in successive disposizioni dell'Agenzia.

9. Ai fini della riproducibilità delle attività di verifica di conformità effettuate, l'Organismo è tenuto a conservare - per un periodo di almeno 10 anni e, in caso di giudizio pendente, fino alla conclusione del relativo contenzioso - l'insieme degli archivi analizzati, quali codice sorgente, file binari e relativi *message digest*, oltre quanto previsto nei relativi Allegati.

Articolo 5

Obblighi dell'Organismo nei confronti dell'Agenzia

1. L'Organismo si impegna espressamente, sotto la propria responsabilità, senza eccezione alcuna:
 - a) a dare immediata comunicazione all'Agenzia di qualsiasi variazione al proprio assetto societario ed organizzativo ovvero relativa alla documentazione di cui in premessa fornendo, ove necessario, la relativa documentazione aggiornata;
 - b) a produrre all'Agenzia le documentazioni periodiche di cui in premessa con frequenza corrispondente al periodo di validità delle stesse;
 - c) a non affidare in subappalto le attività di verifica di conformità oggetto della presente Convenzione;
 - d) a garantire e tenere indenne l'Agenzia da qualsiasi pretesa che il richiedente o altri soggetti possano far valere a qualsiasi titolo in relazione all'attività svolta dallo stesso Organismo, in forza della presente Convenzione, ivi inclusa espressamente quella di verifica di conformità.
2. Qualora l'Agenzia e un Organismo nazionale di accreditamento di uno Stato Membro dell'Unione Europea, ai sensi del Regolamento CE n.765/2008, stipulino apposita convenzione riferita ai singoli settori di gioco, l'Organismo si impegna a conseguire l'accREDITAMENTO UNI CEI EN ISO/IEC 17025, e, qualora abbia richiesto l'affidamento dell'attività di ispezione, l'accREDITAMENTO UNI CEI EN ISO/IEC 17020, specifici per i settori di gioco.
3. Entro il termine fissato dalla convenzione di cui al comma precedente e comunicato dall'Agenzia all'Organismo, il mancato conseguimento dell'accREDITAMENTO UNI CEI EN ISO/IEC 17025 impedisce il proseguimento dell'attività di verifica di conformità da parte dell'Organismo.

4. L'Organismo ha l'obbligo di fornire un'idonea garanzia nei termini e con le modalità di cui all'articolo 9 della presente Convenzione.
5. L'Organismo ha l'obbligo di comunicare all'Agenzia e ai soggetti richiedenti il verificarsi di eventuale rinvio a giudizio del legale rappresentante, degli amministratori o dei dirigenti tecnici dell'Organismo stesso, per tutte le ipotesi di reato.
6. L'Organismo ha l'obbligo di procedere, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, alla sostituzione dei soggetti sottoposti a rinvio a giudizio - per le tipologie di reato di cui al punto 12) della premessa - con altri soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla procedura di affidamento dell'attività di verifica di conformità, fornendo all'Agenzia la prescritta documentazione relativa ai nominativi dei nuovi soggetti incaricati.
7. L'Organismo garantisce e prende atto che l'esercizio delle attività e funzioni di cui alla presente convenzione è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, l'Organismo garantisce che non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione nei propri confronti e nei confronti dei suoi rappresentanti legali e dei componenti gli organi di amministrazione, del direttore tecnico, ove previsto, dei membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 cod. civ., del sindaco, dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lett. b), del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché del socio di maggioranza, trattandosi di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero del socio unico, trattandosi di società con socio unico, e degli altri eventuali soggetti indicati dall'articolo 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche e integrazioni.
8. L'Organismo si impegna a rinnovare, con frequenza corrispondente al periodo di validità della documentazione antimafia prevista dal Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni, le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, già prodotte ai fini della stipula della presente convenzione, relativamente ai soggetti indicati dall'articolo 85 del suddetto Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'insussistenza nei loro confronti delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché all'insussistenza di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del medesimo Decreto legislativo.

9. In caso di intervenute modifiche del proprio assetto societario o gestionale, l'Organismo, si impegna a produrre all'Agenzia, entro un mese dall'evento, le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, relative ai soggetti subentrati nei ruoli indicati dall'articolo 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni.
10. L'Organismo, si impegna a comunicare immediatamente all'Agenzia l'eventuale emissione dei provvedimenti di cui al precedente comma 7, nonché ogni altra situazione ostativa eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula della Convenzione.
11. L'Organismo prende atto che, ove nel corso della durata della presente Convenzione fossero emanati provvedimenti di cui al precedente comma 7, ovvero, pervengano dalle Prefetture competenti informazioni antimafia che indichino la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di interdittive antimafia che indichino un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91, comma 6, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia potrà recedere dal rapporto convenzionale - secondo quanto previsto dal comma 2, dell'art.94, del D.Lgs. n.159/2011 - fatta salva, in ogni caso, la facoltà della stessa di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi*.
12. In caso di attività di ispezione, l'Organismo si impegna a riprodurre sui prodotti in esercizio le attività già realizzate, da sé o da altri Organismi, in sede di verifica di conformità. (*solo nel caso di Organismi che richiedono l'attività di ispezione*).

Articolo 6

Obblighi dell'Organismo nei confronti del soggetto richiedente

1. L'Organismo si impegna, sotto la propria responsabilità, a mantenere con adeguato livello di riservatezza i dati e le informazioni acquisite in sede di verifica di conformità, a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma, nonché a farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari. L'Organismo si impegna, altresì, a rispettare i principi previsti dal decreto legislativo n.196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, anche al fine di tutelare segreti e private industriali.
2. Al fine di garantire quanto previsto dal comma 1, l'Organismo adotta, per le sedi centrali ed eventuali sedi periferiche, modalità organizzative idonee, coerenti con le previsioni normative vigenti, per salvaguardare la riservatezza delle informazioni ottenute e registrate durante lo

svolgimento delle attività di verifica di conformità, in particolare, per quanto riguarda la trasmissione delle informazioni, la loro conservazione e la loro condivisione nell'ambito di comitati o con strutture esterne.

3. L'Organismo si impegna, su autorizzazione del richiedente, a mettere a disposizione degli altri Organismi, per il tramite dell'Agenzia, dati e informazioni in proprio possesso secondo quanto previsto dagli Allegati o da specifiche disposizioni dell'Agenzia, al fine di garantire la libera concorrenza.
4. L'Organismo risponde, nei confronti del richiedente, di ogni danno conseguente al mancato rispetto dei parametri di riservatezza delle informazioni assunte, con esclusione di qualsiasi responsabilità da parte dell'Agenzia, ivi compreso quello derivante da comportamenti, di ogni sorta, tenuti dal proprio personale.
5. L'Organismo si impegna, prima di dare inizio alle attività e funzioni di cui alla presente Convenzione, a diffidare tutti i propri dipendenti e collaboratori alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 7

Responsabilità

1. L'Organismo assume, in proprio, la piena responsabilità organizzativa, tecnica ed economica e di ogni altra natura, inerente all'esecuzione degli obblighi, riguardanti le attività di verifica di conformità (*e d'ispezione*), derivanti dalla presente Convenzione.
2. L'Organismo, nel caso di inadempimento degli obblighi previsti dalla Convenzione, ovvero qualora non esegua esattamente la prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento dei danni causati a terzi e all'Agenzia, per l'ammontare che, in quest'ultimo caso, sarà ritenuto congruo a seguito di apposita istruttoria effettuata dai competenti uffici dell'Agenzia, in contraddittorio con l'Organismo stesso, ovvero determinato all'esito di un giudizio, anche se promosso nei confronti dell'Agenzia, dal soggetto richiedente, dal titolare del bene verificato o dal titolare di diritti sul bene medesimo.
3. L'Organismo assume altresì in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne e manlevare l'Agenzia, anche in sede giudiziale, per eventuali danni, di ogni genere e natura, cagionati nell'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione, direttamente o indirettamente, a persone, sia fisiche che giuridiche, cose, locali, opere od impianti ed

impegnandosi altresì a tenere indenne e a manlevare l'Agente da qualsiasi onere sostenuto, anche a titolo di spese legali, a seguito di:

- a) provvedimenti giudiziari, aventi carattere anche non definitivo, relativi a giudizi o procedimenti di qualsiasi natura riferiti, direttamente o indirettamente, alle attività e funzioni dell'Organismo di cui alla presente Convenzione;
 - b) accordi, anche a titolo transattivo, stipulati a conclusione di qualsiasi giudizio o vertenza riferiti, direttamente o indirettamente, alle attività e funzioni dell'Organismo di cui alla presente Convenzione.
4. L'Agente si riserva di monitorare l'attività di verifica di conformità svolta dall'Organismo il quale assume piena ed esclusiva responsabilità, nei confronti dell'Agente e dei richiedenti, per l'esatto adempimento degli obblighi previsti dalla Convenzione e dagli Allegati relativamente all'attività svolta. In particolare, l'Organismo risponde in via esclusiva anche per le eventuali conseguenze derivanti da una successiva verifica di non conformità da parte del partner tecnologico Sogei.
5. L'Agente è integralmente sollevata da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi, comunque connessa alle attività e funzioni svolte dall'Organismo, pur se accertata giudizialmente.

Articolo 8

Clausola risolutiva e diffida ad adempiere

1. Le parti concordano che costituisce inadempimento grave alle obbligazioni convenzionali, legittimando l'Agente ad avvalersi, ai sensi dell'art. 1456 c.c., della clausola risolutiva, il verificarsi, in capo agli Organismi, delle seguenti circostanze:
 - a) perdita di uno dei requisiti previsti per l'affidamento ovvero richiesti per le attività dei singoli settori dagli Allegati;
 - b) accertata non veridicità delle informazioni contenute nella documentazione di cui in premessa;
 - c) condanna definitiva del legale rappresentante o degli amministratori dell'Organismo per reati di mafia, per reati commessi contro pubbliche amministrazioni in ambito europeo, reati contro la fede pubblica, reati comunque connessi all'attività oggetto della convenzione, nonché per reati commessi contro la fede pubblica ovvero contro pubbliche amministrazioni dei Paesi membri dell'Unione europea, nonché per reati collegati all'attività oggetto della presente Convenzione;

- d) accertata negligenza od imperizia nell'espletamento dell'attività di verifica di conformità, anche a seguito delle attività di monitoraggio previste dall'articolo 7, co. 4, della presente Convenzione;
 - e) mancata prestazione della garanzia bancaria o assicurativa, di cui al successivo art. 9, commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalla stipula della convenzione.
2. Nei casi previsti dall'articolo 5, nonché in presenza di sopravvenienza delle cause di incompatibilità di cui alla procedura di affidamento dell'attività di verifica di conformità, e nelle ipotesi di rinvio a giudizio del legale rappresentante, degli amministratori o dei dirigenti tecnici dell'Organismo stesso, per reati di mafia, reati commessi contro pubbliche amministrazioni in ambito europeo, reati contro la fede pubblica, reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di cui alla direttiva 2004/18/CE, nonché per reati comunque connessi all'attività oggetto della convenzione, l'Agenzia, ai sensi dell'art. 1454 cc., a suo insindacabile giudizio, intima all'Organismo di sanare l'irregolarità riscontrata nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione. Detto termine è essenziale nell'interesse dell'Agenzia e perentorio. Decorso tale periodo, senza che l'Organismo abbia provveduto a sanare integralmente l'irregolarità, il contratto si intenderà risolto di diritto a tutti gli effetti di legge.

Articolo 9

Garanzie

1. L'Organismo, entro trenta giorni dalla stipula della presente convenzione, presta, pena la risoluzione di diritto, una cauzione in numerario, in titoli di Stato, ovvero attraverso garanzia bancaria o assicurativa, di importo pari alla somma di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), avente forma di garanzia autonoma a prima richiesta, ogni eccezione rimossa, che escluda espressamente il beneficio della preventiva escussione e prevedendo l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Agenzia.
2. Altresì, l'Organismo si impegna ad integrare la garanzia di cui al comma precedente con un importo aggiuntivo, per i singoli settori di gioco interessati, così come individuato negli Allegati specifici.
3. La garanzia è prestata a copertura dell'integrale, corretto e tempestivo adempimento di tutti gli obblighi gravanti sull'Organismo, in virtù della presente Convenzione, e può essere escussa per

qualsiasi danno derivante dall'attività non corretta dell'Organismo in violazione di tali obblighi; la garanzia deve coprire ogni eventuale costo da sostenersi, da parte dell'Agenzia, per le ulteriori attività di verifica di conformità, successive alle verifiche con esito positivo, dalle quali emerga la non conformità alle prescrizioni normative della verifica effettuata.

4. La garanzia deve essere valida ed efficace fino ai tre anni successivi alla data di scadenza della presente convenzione, per tutti gli eventuali effetti sorti in costanza del rapporto convenzionale, nonché per le responsabilità di cui all'articolo 7, emersi anche successivamente alla scadenza della convenzione stessa.
5. Nei casi di cui all'articolo 8, l'Agenzia procede all'incameramento totale o parziale della garanzia prestata.
6. L'escussione della garanzia, da parte dell'Agenzia, non esclude il risarcimento dell'ulteriore danno cagionato all'Agenzia stessa o a terzi.

Articolo 10 **Foro competente**

Per l'interpretazione, esecuzione e applicazione della presente convenzione è competente a decidere in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 11 **Informativa sui dati acquisiti dall'Agenzia**

1. L'Organismo prende atto che i dati contenuti nella presente Convenzione ad esso riferiti e quelli forniti all'Agenzia rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, l'Organismo prende atto che:
 - a) l'Agenzia è titolare del trattamento dei dati;
 - b) i dati forniti dall'Organismo vengono acquisiti in adempimento di precisi obblighi di legge in ordine alla normativa antimafia.
3. Il trattamento dei dati sarà effettuato dall'Agenzia in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a

memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

4. L’Agenzia potrà comunicare i dati suddetti a società che le forniscano specifici servizi elaborativi di natura amministrativa, contabile e tecnologica.
5. L’Organismo, con la stipula della presente Convenzione, acconsente espressamente al trattamento dei dati secondo le modalità indicate al presente articolo.

Roma,

per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

per l’Organismo di certificazione ed ispezione

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, si approvano specificamente gli articoli 3 (Oneri), 5 (Obblighi dell’Organismo nei confronti dell’Agenzia), 6 (Obblighi dell’organismo nei confronti del soggetto richiedente), 7 (Responsabilità), 8 (Clausola risolutiva e diffida ad adempiere), 9 (Garanzie) e 10 (Foro competente).

per l’Organismo di certificazione ed ispezione

Allegati